



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

183/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 259 /DA del \_\_\_\_\_

19 MAG 2023

**Oggetto:** Contenzioso **Cardullo Giovanna+1** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza 718/2023 del Tribunale di Messina e pagamento spese legali ai distrattari **avv. Antonio Giardina** e **avv. Roberto Di Pietro**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina, RG 1971/2014, tra le parti Cardullo Giovanna +1 Cod.fisc. CRDFNC45B42F158E c/C.A.S. , è stata emessa la Sentenza 718/2023 del 12/4/2023 notificata in forma esecutiva il 14/4/2023 che prevede il pagamento della somma di € € 10.680,00 oltre interessi e rimborso spese del CTU in favore della Sig.ra Cardullo Giovanna e Cardullo Francesca e rimborso delle spese legali di 2.738,00 oltre accessori , come da conteggio in calce, da distrarsi a favore dei legali avv. Antonio Giardina e Avv. Roberto Di Pietro per una spesa complessiva di € 15.523,42;

**Che** con PEC del 9/5/2023 i legali delle Sig.re Cardullo hanno inviato il prospetto analitico delle somme da liquidare, che si condivide, con l'indicazione dei rispettivi codici IBAN nonché il regime IVA dei legali;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

**D E C R E T A**


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 15.523,42 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 718/2023 del Tribunale di Messina , che si allega, il pagamento in favore della Sig.re Cardullo Giovanna cod. fisc. CRDGNN48T58F158W e Cardullo Francesca cod. fisc. CRDFNC45B42F158E la somma complessiva di € 12.238,52 mediante accredito sul c/c IBAN IT63F 07601 16500 001066 011915 alle stesse cointestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Antonio Giardina nato a MILAZZO il 16/9/1972 cod. fisc. GRDNTN72P16F206M con studio in Barcellona P.G. Via Regina Margherita, 79 della somma di € 1.642,45 esente

IVA e Rit.acc., come da conteggio in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT44E 08954 82370 008000 012890 allo stesso intestato.

- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Roberto Di Pietro a MILAZZO il 22/2/1980 cod. fisc. DPTRRT80B22F206B con studio in Barcellona P.G. Via Regina Margherita, 79 della somma di € 1.642,45 esente IVA e Rit.acc., come da conteggio in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT03M 06230 82290 000015 117606 allo stesso intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.*  
*Ing. Dario Costantino*



Sentenza 718/2023 Tribunale di Messina	
Avv. Antonio Domenico Giardina	Avv. Roberto Di Pietro

Spese non impon.(di cui 2,00 bollo)	€ 123,53	Spese non impon	€ 123,53
Onorari	€ 1.270,00	Onorari	€ 1.270,00
Spese generali	€ 190,50	Spese generali	190,50
CPA	€ 58,42	CPA	58,42
Tot. Imponibile	€ 1.518,92	Tot. Imponibile	1518,92
IVA 22%	€ 0,00	IVA 22%	0
<b>Tot. Fattura</b>	<b>€ 1.642,45</b>	<b>Tot. Fattura</b>	<b>1642,45</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	€ 0,00	Ritenuta d'acconto 20% su €	0
Netto da liquidare	€ 1.642,45	Netto da liquidare	1642,42

PEC

Tipo E-mail  
Da  
A  
Oggetto


PEC  
- - < avv.antoniogiardina@pec.giuffre.it >  
autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994. Sentenza n. 718/2023, pubblicata il 12.04.2023, rep. n. 1070/2023 del 13.04.2023, inerente al procedimento n. 1971/2014 R.G. Tribunale di Messina.  
Venerdì 14-04-2023 16:12:52

183/14

*eff. Contourano*

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in ...rata		
17 APR. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

*Copia x D. Ge  
in copie*



Allegati:  
22816813s.pdf.p7m Relazione\_di\_notifica\_telematica.pdf.p7m  
Dati Tecnici:  
message.eml sostitutiva.xml testo\_email.html Daticert.xml

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 12156  
del 17-04-2023 Sez. A



N.R.G. 1971/2014



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**I SEZIONE CIVILE**

**Verbale di udienza del 12/04/2023**

Per la parte attrice è comparso l'avv. ROBERTO DI PIETRO anche per delega dell'avv. GIARDINA ANTONIO DOMENICO FRANCESCO

Per la parte convenuta è comparso l'avv. LAFACE GIUSEPPE

Il Giudice

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle note conclusive.

L'avv. Di Pietro ribadisce le contestazioni alla CTU con riguardo alla quantificazione dei costi di smaltimento dell'eternit in discarica e dei danni subiti dagli alberi da frutto.

L'avv. Laface evidenzia la portata eccezionale dell'evento alluvionale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con i danni lamentati dagli attori.

L'avv. Di Pietro contesta.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.

**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 12825

del 27-04-2023 Sez. A



pagina 1 di 12

Firmato Da: MILENA AUCCELLUZZO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 607315666905a910  
Firmato Da: RACITI GIUSEPPA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1865b12eb1632532





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MESSINA**  
**I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1971 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

**TRA**

**CARDULLO FRANCESCA (C.F. CRDFNC45B42F158E) E CARDULLO GIOVANNA (C.F. CRDGNN48T58F158W)**, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Giardina e Roberto Di Pietro, giusta procura in atti

- *ATTRICI* -

**E**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.) (P.I. 01962420830)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Laface, giusta procura in atti

- *CONVENUTO* -

**OGGETTO:** Responsabilità extracontrattuale.

**CONCLUSIONI:** come da verbale in atti.

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con atto di citazione, notificato in data 31.03.2014, Cardullo Francesca e Cardullo Giovanna convenivano in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane dinanzi all'intestato Tribunale e allegavano: di essere proprietarie del fabbricato con corte pertinenziale destinata a

pagina 2 di 12



parcheggio coperto e contiguo fondo, siti in Messina, frazione Ponte Gallo – identificati rispettivamente al Catasto Fabbricati, foglio 65, particella 111 e al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 65, particella 110 – posti al di sotto della bretella di immissione nell'autostrada A20 ME-PA, svincolo di Villafranca Tirrena; che il 22.11.2011 si era registrato un vasto cedimento della sede stradale, che era parzialmente franata nell'area sottostante di loro proprietà, provocando danni al terreno, in particolare alle colture della part. n. 110, al parcheggio coperto ricadente nella part. 111 e all'autovettura Volkswagen Polo, tg. DR191ZV, di proprietà di Cardullo Giovanna, ivi parcheggiata.

Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati, ritenevano sussistente la responsabilità del Consorzio ai sensi degli artt. 14, commi 1 e 3, C.d.S., 2051 e 2053 c.c., e, in via gradata, *ex art. 2043 c.c.*, in quanto l'accaduto era da ricondursi alla realizzazione, progettazione e/o manutenzione della strada senza il rispetto delle regole tecniche e, in particolare, alla *manca*za di un argine stradale di convogliamento delle acque, di un embrice e canale di raccolta, nonché alle fessurazioni presenti nel muro di sostegno posto al confine con la proprietà delle attrici.

Chiedevano, pertanto, l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni subiti e la sua condanna al risarcimento degli stessi nella misura da accertare in corso di causa, comunque non superiore a € 26.000,00, con vittoria di spese e compensi di causa.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito CAS) si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, attesa la generica descrizione della dinamica dell'evento e l'omessa indicazione dei mezzi di prova. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, genericamente formulate, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Il convenuto escludeva la propria responsabilità, invocando l'applicazione del caso fortuito, in virtù dell'impossibilità in concreto di intervenire nell'immediato sul tratto di strada in esame, in ragione dei violenti eventi atmosferici che avevano interessato l'intera provincia di Messina ed avevano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Sottolineava, inoltre, l'eccessiva onerosità della domanda, l'assoluta mancanza di prova del danno subito e del nesso di causalità, evidenziando che la richiesta risarcitoria era stata formulata quattro mesi dopo l'evento.



Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa veniva istruita oralmente e poi veniva disposta C.T.U.; all'udienza del 28.3.2018 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.2.2020.

La causa subiva alcuni rinvii per l'assenza del giudice titolare, per il carico di ruolo e per l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente.

Quindi, l'udienza del 19.01.2023 veniva sostituita dal deposito di note – ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34/20 – e, sulle conclusioni precisate nelle note, veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 12.04.2023, alla quale viene decisa.

### RITENUTO IN DIRITTO

Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

La Suprema Corte ha chiarito che *“La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”* (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).

Nella specie, dall'esame dell'atto di citazione emerge il *petitum* e la *causa petendi*, tanto da consentire al convenuto di esplicitare le sue difese, sicché non si ravvisano ipotesi di nullità.

Né è rinvenibile alcuna nullità dell'atto introduttivo per la mancata indicazione dei mezzi di prova, potendo a ciò provvedersi con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..

Va dichiarata in questa sede l'inammissibilità delle memorie depositate dalle attrici ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c., in quanto tardive.

I termini previsti nel predetto art. 183, c. 6, c.p.c. sono perentori, risultando preordinati a tutelare l'interesse generale. Per questa ragione il deposito delle memorie oltre i suddetti termini non può essere sanato in virtù del principio del c.d. *raggiungimento dello scopo*, ma deve essere sanzionato con l'inammissibilità delle memorie e, conseguentemente, delle istanze istruttorie ivi formulate e della documentazione prodotta.



Nella specie, il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. scadeva in data 10.05.2015, che ricorreva in giorno festivo (domenica), sicché, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. la scadenza doveva essere prorogata al *primo giorno seguente non festivo* (11.05.2015). Le attrici, tuttavia, hanno depositato la memoria solo in data 12.05.2015, dunque tardivamente.

Anche il termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non è stato rispettato, dal momento che l'ultimo giorno utile ai fini del deposito della memoria istruttoria era il 10.06.2015 (mercoledì), ma la stessa risulta depositata solo in data 15.06.2015.

Dalla declaratoria di inammissibilità delle memorie discende l'inutilizzabilità ai fini della decisione della prova per testi.

Ciò posto, nel merito la domanda delle attrici è volta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità del CAS, il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza del cedimento della sede stradale della S.S. 113 di accesso all'autostrada ME-PA.

Sulla base delle allegazioni delle attrici la loro domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed è fondata nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.

Una tale forma di responsabilità della P.A. in casi siffatti risulta ormai pacificamente ammessa alla luce del seguente, condiviso, principio di diritto: *La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. L'accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie di tale responsabilità, di natura extracontrattuale, e, tra questi, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 cod. civ. (colpa o dolo, da riferirsi non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato), spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato* (C. Cass., Sez.III, n. 19359/2007).



Non è contestata la proprietà del muro in capo al CAS che, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova della manutenzione del muro o della ricorrenza del caso fortuito, come di seguito esposto.

Le attrici hanno depositato unitamente all'atto introduttivo la corrispondenza intercorsa con il Comune di Messina, da cui si evince l'esistenza di lesioni nel muro di contenimento dell'asse viario in corrispondenza dello svincolo autostradale di Villafranca, proprio presso l'abitazione di Cardullo Giovanna.

Nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU e il Consulente nominato, ing. Gullo, ha rilevato che il muro di contenimento di proprietà del Consorzio per le Autostrade Siciliane, la collina e la strada sovrastanti, nel tratto circostante i luoghi oggetto di perizia, risultavano privi di idonei manufatti utili allo smaltimento delle acque pluviometriche; ha poi acclarato l'inadeguatezza strutturale del muro di contenimento.

Ha accertato che il danno alle attrici è stato cagionato dalla frana della collina sovrastante il muro di proprietà del C.A.S., su cui gravava la strada statale, in conseguenza dell'“*assenza delle necessarie opere di raccolta, convogliamento ed allontanamento delle acque provenienti da monte sia lungo la bretella che a tergo del muro*”, dell' “*assoluta mancanza di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree contigue al muro*” e dell' “*inesistenza di tutte le necessarie opere di drenaggio a salvaguardia del muro a gravità di proprietà CAS posto al confine con l'attore*” (pag. 9).

Sulla realizzazione del muro di contenimento ha accertato che “*Da quanto descritto ed effettuato in sede di indagini sul muro, emerge che lo stesso è stato a suo tempo realizzato in conglomerato cementizio semplice non armato e sono stati trovati esclusivamente degli spezzoni verticali di barre metalliche di modesta lunghezza a notevole interasse che verosimilmente avevano la funzione di legatura tra getti di calcestruzzo effettuati in tempi differenti. Il muro ha un'altezza fuori terra variabile (3.40-3.90 mt.) con spessore alla sommità alquanto esiguo (0,24-0,32 mt.)*”, precisando che “*La struttura di contenimento presenta all'esterno numerose irregolarità dovute a getti effettuati a più riprese oltre a diverse lesioni alcune delle quali di significativa importanza*” con “*una grave situazione fessurativa che interessa, in alcuni tratti, buona parte dello spessore del muro stesso*” e che “*in una parte del muro sembra indicare una traslazione verso valle di un ampio concio a forma paraboloidale con concavità verso il basso*” (pagg. 7-9), e ha dichiarato di non



poter determinare in termini di certezza la concreta resistenza del muro di contenimento alle spinte del terreno e alla sua traslazione.

In ordine alla manutenzione ha chiarito che *“emerge chiaramente la mancanza, oltre che di manutenzioni periodiche, anche di opere d'arte atte ad irregimentare ed incanalare le acque soprattutto in coincidenza di eventi meteorici. Infatti non risulta essere presente nella zona alcun tombino che possa far defluire correttamente le acque. Tra l'altro chi scrive ha potuto documentare l'esistenza di un canale di scolo posto ad ovest del fabbricato parte attrice, in condizioni manutentive pessime e completamente ostruito. Esso avrebbe avuto il compito di convogliare le acque, provenienti da tergo del muro di contenimento per cui è causa, verso valle ove è presente un tombino anch'esso in pessime condizioni. Tra l'altro, alla sommità del muro di contenimento di proprietà CAS, esiste una canaletta in conglomerato cementizio con funzione di allontanamento delle acque verso il suddetto canale di scolo, ma tale canaletta risulta completamente sconnessa e distaccata dal muro stesso non svolgendo la funzione di convogliamento ed aggravando l'instabilità del muro in quanto consente alle acque di infiltrarsi nella parte retrostante il muro stesso. Quanto detto evidenzia quindi una totale mancanza di manutenzione ed incuria”* (pag. 6).

Ha vieppiù aggiunto che *“Non è altresì da sottovalutare il problema delle acque che [...] a causa di mancanza di adeguata raccolta con la canaletta retrostante il muro totalmente distaccata, tendono ad infiltrarsi nella parte retrostante il muro con un inevitabile aumento della spinta idrostatica che, unitamente alla mancanza totale di dreni, crea incrementi di carico sulla struttura a scapito della stabilità”* e ha dunque concluso che *“Le cause che hanno concorso all'accadimento dei danni per cui è causa, possono riassumersi in: **A)** assenza delle necessarie opere di raccolta, convogliamento ed allontanamento delle acque provenienti da monte sia lungo la bretella che a tergo del muro; **B)** assoluta mancanza di ordinaria e/o straordinaria manutenzione delle aree contigue al muro; **C)** inesistenza di tutte le necessarie opere di drenaggio a salvaguardia del muro a gravità di proprietà CAS posto al confine con l'attore. Infatti se quanto sopra elencato fosse stato suo tempo posto in essere, gli effetti dell'eccezionale evento meteorico sarebbero stati calmierati con riduzione dei danni alla proprietà dell'attrice. Dovendo, come da mandato, esprimere un'incidenza percentuale alle concause sopra elencate, si ritiene congruo assegnarle come di seguito: **A 60 %**, **B 20 %**, **C 20 %”** (pag. 9).*



Le conclusioni del Consulente meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e ben motivate.

Ebbene, l'esito della CTU ha permesso di rilevare sia la mancanza di un idoneo sistema di regimentazione delle acque sia le carenze strutturali del muro di contenimento di proprietà del CAS.

In merito al caso fortuito la Suprema Corte ha affermato che *in tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche* (C. Cass., n. 18856/2017; cfr. Cass. Civ. n. 5877/2016: *“In tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenere la furia delle acque”*; Cass., n. 26545/2014).

Orbene, il CTU ha dichiarato che *“se quanto sopra elencato fosse stato a suo tempo posto in essere, gli effetti dell'eccezionale evento meteorico sarebbero stati calmierati con riduzione dei danni alla proprietà dell'attrice. Dovendo, come da mandato, esprimere un'incidenza percentuale alle concause sopra elencate, si ritiene congruo assegnarle come di seguito: **A 60 %**, **B 20 %**, **C 20 %**”* (pag. 9).

Tali circostanze permettono di escludere il caso fortuito, in quanto, solo laddove fosse emersa l'idoneità delle opere e la regolare manutenzione delle stesse, le precipitazioni di eccezionale portata avrebbero potuto escludere la responsabilità della convenuta.

Non rileva, ai fini della riduzione dell'entità del risarcimento del danno, la condizione del terreno retrostante, pure valutata dal CTU, in ossequio al principio di equivalenza delle cause,



non avendo il Consulente ritenuto che le condizioni del terreno fossero da sole sufficienti a determinare il danno, trattandosi, come chiarito, di una concausa (C. Cass., n. 12431/2001).

La riconducibilità del danno, come riscontrato dal CTU, alla omessa previsione di un sistema di regimentazione delle acque, e la sussistenza dell'elemento soggettivo integrato dalla omissione colposa (di predisposizione degli interventi sopra indicati), consentono di accogliere le domande delle attrici. Va, quindi, affermata la responsabilità del CAS per i fatti di causa.

In merito al *quantum debeatur*, il CTU, dopo avere ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra lo smottamento e i danni, ha verificato l'avvenuto ripristino dei luoghi e la messa a dimora di n. 5 alberi da frutto e ha quantificato i costi delle riparazioni e della piantumazione di nuove colture nell'importo complessivo di € 7.500,00 oltre i.v.a., rivalutata all'attualità in € 9.180,00, oltre i.v.a..

Anche sul punto le conclusioni del CTU, non tempestivamente contestate, avendo le attrici omesso di trasmettere le osservazioni avverso la bozza, come attestato dal Consulente, meritano di essere condivise e consentono di escludere la quantificazione dei danni nella maggior misura richiesta dalle attrici, eccessiva e non provata.

In particolare, non può essere computato in questa sede il più elevato costo di smaltimento della copertura in eternit richiesto dalle attrici, dal momento che lo smaltimento dell'eternit era previsto fin da prima degli eventi oggetto di causa e certamente in relazione allo stesso non sussiste alcuna responsabilità del CAS.

Il Consulente ha altresì ritenuto congruo il prezzo delle riparazioni necessarie al veicolo di proprietà di Giovanna Cardullo, alla luce della tipologia di interventi da eseguire, pari a € 2.270,76, iva inclusa. Sul punto le conclusioni del CTU vanno disattese.

Va infatti rilevato che Cardullo Giovanna, pur avendo allegato che il veicolo di proprietà ha subito i danni lamentati, non ha dato prova dell'avvenuta riparazione dello stesso, essendo stati al riguardo depositati solo il preventivo delle riparazioni emesso dall'Autocarrozzeria Universo di Saro Farina e le fotografie del veicolo sinistrato (rispettivamente allegati nn. 5, 6 e 7 alla citazione attorea), documenti per ciò solo inidonei a costituire la prova dell'ammontare del danno.



Né essa ha dato prova del danno da fermo tecnico, alla luce del consolidato principio secondo cui *Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo* (C. Cass., n. 5447/2020).

A questo punto, risultando dagli atti di causa che il danno si è comunque verificato, esso può essere liquidato in via equitativa nell'importo complessivo, rivalutato all'attualità, di € 1.500,00, da maggiorare dei soli interessi come di seguito esposto.

Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte sul calcolo di interessi per debiti di valore (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005) sulla somma indicata, devalutata all'epoca del fatto (novembre 2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, va applicato un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.

In conclusione, quindi, il CAS va condannato al pagamento della somma di € 9.180,00, all'attualità, oltre i.v.a. e oltre interessi legali come sopra in favore delle attrici in solido e al pagamento della somma di € 1.500,00, all'attualità oltre interessi come sopra nei confronti di Cardullo Giovanna.

Tardiva, dunque inammissibile, è la domanda, contenuta nelle note conclusive, di condanna del convenuto al ripristino del muro a regola d'arte, non essendo stata formulata alcuna domanda specifica in tal senso nell'atto di citazione, e non potendo la stessa considerarsi inclusa nella seguente generica domanda contenuta al n. 4 delle conclusioni dell'atto introduttivo: *"emettere in favore delle attrici e a carico del convenuto ogni ulteriore ordine, statuzione e condanna, comunque attinenti e conseguenti alla fattispecie in esame, pure in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni"*. Non si comprende, invero, quale possa essere la condanna non specificamente richiesta che il Giudice possa emettere, se non violando il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c..

Va infine rigettata la domanda di condanna del convenuto, richiesta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto di prova sia del danno – non essendo stato neppure allegato



il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite (cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; Sez. III, n. 21798/2015) - sia del coefficiente psicologico richiesto dalla norma indicata, il dolo o la colpa grave, avendo la parte convenuta resistito in giudizio con elementi suscettibili di valutazione da parte del Giudice (come chiarito dai principi sopra riportati) ed essendo la domanda delle attrici accolta in misura inferiore rispetto a quanto da esse richiesto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque il convenuto va condannato al pagamento delle stesse in favore delle attrici in solido.

Le spese sono liquidate applicando la L. n. 247/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 26.000,00, parametri minimi in ragione della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale svolta) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00 per compensi, oltre € 243,07 a titolo di contributo unificato, bollo e spese di notifica, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari *ex art. 93 c.p.c.*.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1971/2014 R.G., promossa da Cardullo Francesca e Cardullo Giovanna (attrici) nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Dichiara l'inammissibilità delle memorie depositate dalle attrici ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c.;
2. Accoglie le domande proposte da Cardullo Francesca e da Cardullo Giovanna nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni subiti dalle attrici, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Cardullo Francesca e Cardullo Giovanna, in solido, della somma di € 9.180,00



all'attualità, oltre i.v.a. e interessi come in motivazione, e al pagamento in favore di Cardullo Giovanna della somma di € 1.500,00 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;

3. Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione in favore di Cardullo, Francesca e Cardullo Giovanna, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 243,07 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giardina Antonio e Di Pietro Roberto;

4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

Così deciso in Messina il 12/04/2023.

Il Giudice

*Milena Aucelluzzo*

*Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.*



**Studio Legale**  
**Giardina & Di Pietro**

**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA**

**CERTIFICATA ex art. 3-bis L. 21.01.1994, n. 53 e ss.mm.ii.**

Io sottoscritto Avv. Roberto Di Pietro, con Studio in Milazzo (ME), via San Giovanni n. 42, C.F. DPTRRT80B22F206B, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Barcellona P.G., in ragione del disposto della L. n. 53/1994 e ss.mm.ii., nella mia qualità di procuratore difensore costituito e domiciliatario dei Sigg.: **CARDULLO Giovanna**, nata a Messina il 18.12.1948, ivi residente in frazione di Ponte Gallo, via Nazionale n. 23, C.F. CRDGNN48T58F158W, **CARDULLO Francesca**, nata a Messina il 02.02.1945, residente in Roma, via Cherso n. 8, C.F. CRDFNC45B42F158E, tutti elettivamente domiciliati in Messina, via Nicola Scotto n. 13, piano T, scala A, int. 3 (st. Avv. Antonio Tesoro), giusta procura *ad litem* in atti del procedimento n. 1971/2014 R.G. Tribunale di Messina, oltre che nella qualità di procuratore antistatario, procedo alla presente notifica mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente [roberto.dipietro@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:roberto.dipietro@cert.ordineavvocatibarcellona.it), iscritto nel Registro Generale Indirizzi Elettronici (REGINDE) e, quindi,

**NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge:

1. copia informatica (file denominato: "22816813s.pdf") del seguente titolo esecutivo giudiziale: sentenza n. 718/2023, pubblicata il 12.04.2023, rep. n. 1070/2023 del 13.04.2023, inerente al procedimento n. 1971/2014 R.G. Tribunale di Messina, di cui si attesta – ai sensi della normativa vigente in materia, anche con riferimento al combinato disposto degli artt. 475, 479, comma 1, c.p.c., artt. 196-*octies* e 196-*undecies*, comma 3 delle disp. att. c.p.c. – la conformità all'originale presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta;

*Via San Giovanni, 42 98057 Milazzo (ME) Tel. (090) 957.42.66 Fax (090) 928.28.93  
Email: avv.robertodipietro@libero.it, avv.antoniogiardina@libero.it  
Pec: roberto.dipietro@cert.ordineavvocatibarcellona.it, avv.antoniogiardina@pec.giuffre.it*

**Studio Legale**  
**Giardina & Di Pietro**

a:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, c.da Scoppo, C.F. 01962420830, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dal seguente pubblico elenco: Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi;

**DICHIARO**

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento n. 1971/2014 R.G. Tribunale di Messina;

**ATTESTO**

infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico anch'esso sottoscritto digitalmente costituito da:

1. copia informatica (file denominato: "22816813s.pdf") della sentenza n. 718/2023, pubblicata il 12.04.2023, rep. n. 1070/2023 del 13.04.2023, inerente al procedimento n. 1971/2014 R.G. Tribunale di Messina, di cui si è attestata la conformità all'originale presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta.

Milazzo (ME), li 21 aprile 2023

**AVV. ROBERTO DI PIETRO**

**F.to digitalmente**

1) La somma da pagarsi inerente alla posizione delle attrici Sigg.re Cardullo Giovanna e Cardullo Francesca è costituita da:

- € 9.180,00 s.c. in solido, oltre IVA ed interessi come in motivazione;
- € 1.500,00 s.c. in favore della sola Cardullo Giovanna, oltre interessi come in motivazione.
  
- € 10.680,00 quale sorte capitale complessiva rivalutata in sentenza
- + € 1.051,00 quali interessi legali calcolati dal 22/11/2011 al 30/03/2023, sulla somma complessiva devalutata di € 8.761,28
- + € 507,52 quale acconto sui compensi professionali del CTU Ing. Filippo Gullo (giusta ft. n. 2/2017 del 23/03/2017)

-----  
**= 12.238,52 (sorte capitale complessiva oltre interessi legali calcolati come in sentenza, oltre rifusione acconto competenze CTU)**

**Tale somma (€ 12.238,52) deve essere bonificata sul conto n. 1066011915 cointestato CARDULLO GIOVANNA/CARDULLO FRANCESCA codice Iban: IT63F0760116500001066011915**

-----

2) La somma da pagare in favore del procuratore antistatario Avv. **Roberto Di Pietro**, C.F. DPTRRT80B22F206B, P.IVA 03213830833, Codice Univoco: X2PH38J, Banca Crédit Agricole S.p.A., filiale di Milazzo (ME); IBAN IT03M0623082290000015117606

Saldo compenso	€	1.270,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	190,05
Spese non imponibili	€	121,53
Cassa Avvocati (4%)	€	<u>58,40</u>
<i>Totale</i>	€	1.639,98
<i>Marca fattura</i>	€	<u>2,00</u>
<b>Netto a pagare</b>	€	<b>1.641,98</b>

3) La somma da pagare in favore del procuratore antistatario Avv. **Antonio Domenico Francesco Giardina** (già Avv. Antonio Giardina), C.F. GRDNND72P16F206I, P.IVA 02608690836, Codice IBAN: IT44E0895482370008000012890, BBC Credito Cooperativo – La Riscossa di Regalbuto

Saldo compenso	€	1.270,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	190,05
Spese non imponibili	€	121,53
Cassa Avvocati (4%)	€	<u>58,40</u>
<i>Totale</i>	€	1.639,98
<i>Marca fattura</i>	€	<u>2,00</u>
<b>Netto a pagare</b>	€	<b>1.641,98</b>